



Firenze, 18 novembre 2023

Ai Clienti interessati

Loro indirizzi

Oggetto: **“obbligo di fattura elettronica per i soggetti in regime forfettario”**

Sperando di fare cosa gradita, Vi ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti forfettari dovranno emettere le fatture in formato elettronico ad eccezione dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (medici, veterinari, psicologi, fisioterapista ecc.), per i quali vige l'obbligo di fattura elettronica per le sole fatture inerenti le prestazioni di natura non sanitaria (quali ad esempio consulenze, insegnamento ecc. ecc.)

Di seguito, pertanto vi forniamo alcuni chiarimenti, che vi suggeriamo di focalizzare con attenzione.

Software per emissione di fatture elettroniche

Per emettere le fatture elettroniche, i contribuenti in regime forfettario potranno avvalersi:

a) dei servizi gratuiti offerti dall'Agenzia delle Entrate, accedendo all'area riservata, mediante SPID, Smart Card o Carta identità elettronica, del relativo sito internet e cliccando sulla sezione “Fatture e corrispettivi”, seguendo la guida che alleghiamo alla presente (all.1);



b) in alternativa, potranno acquistare e utilizzare uno dei tanti software e/o servizi a pagamento messi a disposizione dai vari operatori di mercato. Questi software permettono di impostare promemoria e notifiche per le scadenze delle fatture ed offrono alcune funzionalità di generazione di rapporti e analisi finanziarie che consentono di ottenere una panoramica sul totale fatturato nell'anno, sul numero di prodotti/servizi venduti e sugli incassi delle fatture.

Tra i vari software lo studio consiglia "fatture in cloud" poiché collegato direttamente con il nostro gestionale interno e comunque di facile gestione; la licenza prevede diversi piani a partire da 4 euro al mese. Si indica di seguito li link con prezzi e servizi offerti (<https://www.fattureincloud.it/costo/#confronto-prezzi>).

Se decidete per altri software vi facciamo presente che non possiamo garantire la necessaria assistenza non conoscendo i relativi programmi.

Informazioni sulla fattura elettronica

In primo luogo, si ricorda che **il termine di emissione della fattura elettronica è di 12 giorni** che decorrono:

- per chi presta servizi (professionisti in genere), dalla data dell'incasso (chiaramente può essere fatta prima);
- per chi vende beni, dalla data di spedizione del bene ovvero dalla data di consegna (salvo emissione di DDT, in tal caso la fattura può essere differita e trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo).



Si ricorda inoltre che nel caso di operazioni con clienti esteri bisognerà fare attenzione e distinguere le seguenti casistiche:

1) Vendita/cessioni di beni a clienti esteri situati nell'Unione Europea

Le vendite di beni non sono qualificabili come operazioni intracomunitarie ma come operazioni interne, pertanto bisognerà inserire in fattura la seguente dicitura: “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, c. 2-bis D.L. 331/1993”.

2) Acquisto di beni da fornitori esteri situati nell'Unione Europea

Per le operazioni estere effettuate in regime forfettario riguardanti gli acquisti di beni dall'Unione Europea, si applica l'articolo 38 del D.L. n. 331/93.

Per questo tipo di operazioni è necessario tenere in considerazione il seguente limite:

- Acquisti da fornitori esteri per un importo non superiore ad € 10.000 nel corso dell'anno precedente
- acquisti da fornitori esteri per un importo non superiore ad € 10.000 nel nell'anno corrente.

Verificate queste due condizioni tutti gli acquisti di beni effettuati dai soggetti che applicano il regime forfettario non sono considerati acquisti intracomunitari ma sono equiparati agli acquisti interni assimilati agli acquisti effettuati da privati.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'Iva, il fornitore estero (UE), emetterà la propria fattura addebitando l'Iva del proprio Paese che sarà indetraibile per il forfettario.

Pertanto, laddove gli acquisti da Paesi comunitari siano di ammontare non superiori ai 10.000 euro, l'Iva è assolta dal cedente nel paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfetario non ha l'obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità



per lo stesso di optare per l'applicazione dell'imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia.

Quando, invece, **gli acquisti intracomunitari superano il limite dei 10.000 euro** l'acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti UE, e pertanto il cessionario che applica il regime forfetario deve adempiere ai seguenti obblighi:

- iscrizione al VIES (articolo 35, comma 2, lett. e-bis) del D.P.R. 633/1972);
- integrazione della fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario - in base al meccanismo di cui all'articolo 46, comma 1, D.L. 331/1993 - indicando l'aliquota dovuta e la relativa imposta, che dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza diritto alla detrazione dell'Iva relativa. Si raccomanda pertanto, ai soggetti forfetari di stare attenti agli acquisti dall'estero in quanto ci si potrebbe trovare nella condizione di dover versare l'IVA sul prezzo di acquisto in Italia.
- compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari ex articolo 50 comma 6, del DL 331/1993 (Intrastat).

Non costituiscono invece acquisti intracomunitari gli acquisti di mezzi di trasporto nuovi e da prodotti soggetti ad accisa.

3) Acquisto di beni da fornitori esteri situati in Paesi Extra UE

Per gli acquisti di beni effettuati dall'estero in regime forfetario, si distinguono i seguenti casi:



- importazione di beni il contribuente in regime forfettario procede al versamento dell'IVA in dogana al momento dell'importazione dei beni dall'estero ed emette autofattura in mancanza di bolletta doganale;
- Esportazione di beni: Il contribuente in regime forfettario che procede all'esportazione di beni non deve addebitare l'imposta in fattura e deve inserire in fattura la rituale dicitura.

4) Prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE ed EXTRA UE

Con riferimento alle prestazioni di servizi rese a clienti/committenti esteri (UE o extra-UE), tali operazioni richiedono l'applicazione delle disposizioni previste dagli artt. 7-ter e seguenti D.P.R. 633/1972.

Esemplificando, un soggetto italiano che applica il regime forfettario e svolge una prestazione di servizi generica nei confronti di un soggetto passivo intracomunitario (soggetto UE), sarà tenuto a:

- isciversi all'archivio VIES,
- emettere la fattura elettronica inserendo, oltre alla normale dicitura, la seguente: "operazione non soggetta ai sensi dell'articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972",
- compilare l'elenco riepilogativo Intrastat dei servizi resi da trasmettere all'Agenzia delle entrate;

Nel caso in cui la controparte fosse un soggetto extra-UE, non è necessaria la compilazione del modello Intrastat e la dicitura da inserire è: "articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972 - reverse charge"

5) Prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE ed EXTRA UE



Con riferimento, infine, alle prestazioni di servizi ricevute da committenti esteri (UE o extra-UE), tali operazioni richiedono l'applicazione delle disposizioni previste dagli artt. 7-ter e seguenti D.P.R. 633/1972.

Di conseguenza i soggetti in regime forfettario dovranno:

- effettuare l'iscrizione al VIES;
- integrare la fattura UE ricevuta con l'IVA applicabile in Italia e trasmettere l'autofattura elettronica;
- versare l'IVA dovuta entro il 16 del mese successivo tramite modello F24.

Nota bene

Se ricevi una fattura da un fornitore estero (UE o EXTRA UE) devi emettere un'autofattura elettronica, cioè un documento in cui sei sia il mittente che il destinatario.

All'interno del file .xml devi inserire un codice diverso a seconda del tipo di acquisto che hai fatto:

- TD17 per i servizi;
- TD18 per beni;
- TD19 per l'acquisto di beni da un venditore estero, ma che sono già presenti nel territorio italiano.

Si consiglia comunque di non effettuare acquisti dall'estero se non strettamente correlati con l'attività.



Marca da bollo

Per quanto riguarda la marca da bollo dovrà essere apposta in maniera virtuale sulle fatture di importo superiore ad euro 77,47, il pagamento del bollo potrà avvenire o con modello F24 (con cadenza trimestrale o semestrale), oppure con addebito trimestrale, direttamente sul proprio conto corrente.

A tal proposito lo studio consiglia l'addebito sul conto corrente e resta in attesa di ricevere conferma dei relativi IBAN da inserire nella piattaforma dell'Agenzia delle Entrate.

Codice Univoco

Vi ricordiamo che nella fattura elettronica andrà sempre indicato il **codice univoco** ovvero la PEC, secondo le seguenti indicazioni.

In caso:

- di fatturazione a soggetti con P.IVA fatevi sempre rilasciare il **codice univoco o la PEC del cliente** da inserire in fattura.
- di fatturazione nei confronti di soggetti privati, il codice destinatario da inserire in fattura è: 0000000 (7 zeri).
- di fatturazione nei confronti di soggetti esteri (che siano privati o con P.IVA, UE o EXTRA UE) il codice destinatario da inserire nella fattura di vendita è sempre: XXXXXXXX (7 X).



A tal proposito si ricorda di trasmettere sempre la fattura cartacea al cliente, specialmente se trattasi di clienti esteri.

Inoltre, qualora decidiate, per l'emissione delle fatture e/o delle autofatture, di adottare i servizi dell'Agenzia delle entrate o il software "Fatture in cloud", il codice destinatario da comunicare ai vostri clienti per la ricezione delle eventuali fatture di acquisto elettroniche è **M5UXCR1**. Qualora invece decidiate di adottare ulteriori software sarà vostra cura comunicarci il codice destinatario in modo da poterlo inserire nella piattaforma dell'Agenzia delle entrate.

* * *

Lo Studio resta in attesa di una Vs comunicazione in merito al software che vorrete utilizzare per l'emissione della fattura elettronica ad alla modalità di versamento dell'imposta di bollo. Resta inteso che lo studio non può, regolarmente, provvedere all'emissione delle fatture per vostro conto in quanto non potrebbe garantire la tempestività e comunque richiederebbe un incremento, anche significativo, degli onorari praticati, pertanto, vi invitiamo vivamente a scegliere il programma di fatturazione di più facile gestione e di studiare attentamente la presente circolare. Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o consultazione, porgiamo cordiali saluti.

(Dott.ssa Mariolina Mittica)

(Dott. Alceste De Santis)